

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134 del 23/12/2020

OGGETTO: Sentenza n. 7096/2020 pubbl. il 06/11/2020 RG n. 38602/2019 del Tribunale Ordinario di Milano. Impugnativa. Determinazioni.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitré** del mese di **dicembre** alle ore **10:10** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata, con la modalità telematica della videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CAMPARI LAURA	Si	
Assessore	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Assessore Esterno	ANTONINI SARA	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 0

Sono collegati da remoto: Campari Laura e Panariello Michele.

Sono presenti fisicamente: Lavanga Carmine, Irmici Massimiliano, Magistrelli Gabriele e Antonini Sara.

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a seguito di segnalazione pervenuta presso il Comune di Pogliano Milanese sono stati eseguiti nel corso del 2018 da parte del Comando di Polizia Locale dovuti accertamenti presso un locale privato sito in Pogliano Milanese, volti ad accertare l'avvenuta installazione di apparecchi per il gioco da parte dei sig. XXXXXX e XXXXXX in spregio alla L.r. n. 8 del 21.10.2013;
- in data 29.05.2018 prot. 5912 il Responsabile Urbanistica del Comune notificava ai sigg.ri XXXXXXXXX, in qualità di responsabili in solido, il verbale di accertamento di illecito amministrativo con applicazione di una sanzione pari ad €.45.000,00 ai sensi e per gli effetti dell'art.10 comma 1 della L.R. n.8 del 21.10.2013 che vieta l'installazione di detti apparecchi all'interno dell'area di rispetto di 500m da luoghi sensibili;
- in data 09.07.2018 prot. 7588 il Responsabile Urbanistica del Comune sospendeva i termini del verbale, accogliendo la memoria difensiva prodotta da parte del sig. XXXXXX, che si dichiarava non responsabile;
- Il Responsabile Urbanistica del Comune, a seguito di approfondimenti svolti, ha acquisito agli atti il contratto sottoscritto per gli apparecchi per il gioco rilevando che lo stesso risultava intestato e firmato dal sig. XXXX e pertanto imputando una sua oggettiva responsabilità;
- in data 21.09.2018 prot. 9895 il Responsabile Urbanistica riapriva i termini del precedente verbale del 29.05.2021, conferendo un nuovo termine per il versamento della sanzione, atteso che lo stesso era stato sospeso in virtù degli accertamenti resisi necessari a seguito delle memorie difensive prodotte dallo stesso sig. XXXXXX;
- decorso il termine per il pagamento della sanzione ed in mancanza del suo versamento, la società Gesem Srl, allo scopo incaricata dal Comune di Pogliano Milanese, emetteva a carico del sig. XXXXX l'ingiunzione n. 20190473600000001 del 26.02.2019 per il recupero della somma pari ad €. 45.043,00 comprensiva delle spese di recupero;

Dato atto che:

- il sig. XXXXX presentava a mezzo del proprio legale, avv. Bertolani Roberta, un atto di opposizione con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e annullamento dell'atto di ingiunzione presso il Giudice di Pace di Rho con atto notificato in Comune in data 27.03.2019 al prot. 3390;
- successivamente il Giudice di Pace di Rho, con proprio atto del 03.05.2019, ha emesso la sentenza n. reg. gen. 178/C/2019 ricevuta al protocollo del Comune in data 09.05.2019 al n. 5090, con cui procedeva a dichiarare la sua incompetenza in quanto la sanzione supera il limite di €.15.493,00 ai sensi dell'art. 6 co. 5 lett. B) del D.Lvo 150/2011;
- il sig. XXXXXX, quindi, presentava, a mezzo del proprio legale avv. Bertolani Roberta, un nuovo atto di opposizione in riassunzione presso il Tribunale ordinario di Milano con istanza di sospensione e annullamento dell'ingiunzione in argomento;

Dato atto che l'istanza di opposizione e riassunzione si fonda sui seguenti presupposti di diritto:

- Violazione degli artt. 14 e 18 della 1. 689/1981 violazione dell'art. 2 del r.g. 639/1910 violazione dell'art. 474 c.p.c. eccesso di potere per travisamento ingiustizia manifesta.;
- Violazione degli artt. 14 e 18 della 1. 689/1981 travisamento difetto di motivazione illogicita' violazione del diritto di difesa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 7 della 1. 241/90.
- Nullità o annullabilità dell'ingiunzione per illegittimita' derivata del titolo esecutivo: violazione e/o falsa applicazione degli art. 5 e 10 della l.r. Lombardia n. 8/2013 violazione dell'art. 6 della l. 689/1981 violazione del principio di responsabilita' personale difetto di istruttoria travisamento ingiustizia manifesta. Illegittimita' derivata del provvedimento di gesem ed assenza del titolo e dei presupposti per l'iscrizione a ruolo.
- Risarcimento del danno,

• Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 d.lgs. 150/2011 ovvero ex art. 615 c.p.c.

Preso atto che, con la sentenza n. 7096/2020 pubbl. il 06/11/2020 RG n. 38602/2019, il Tribunale Ordinario di Milano ha disposto:

- l'annullamento dell'ingiunzione n. 20190473600000001 del 26.02.2019 emessa dalla società Gesem Srl nei confronti del sig. XXXXX, in quanto l'ingiunzione si fonda sul verbale di accertamento di illecito amministrativo del 29 maggio 2016, che è stato superato dal successivo provvedimento del Comune del 21 settembre 2018; infatti, con riferimento a tale ultimo provvedimento, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1316 del 2020, ha dichiarato la nullità dello stesso, per mancanza degli elementi essenziali ed ha escluso, con riferimento allo stesso, la natura di atto conclusivo del procedimento sanzionatorio;
- la condanna del Comune di Pogliano Milanese e della società Gesem Srl alle spese processuali che liquidandole in €. 7.854,00, di cui €. 600,00 per spese ed €. 7.254,00 per compenso, oltre CPA, spese generali ed IVA;

Ritenuto opportuno non proporre impugnativa avverso la sentenza n. 7096 del 06.11.2020, al fine di non dover sopportare ulteriori spese legali con un'alta probabilità di soccombenza, in virtù del fatto che già è intervenuta la sentenza n. 1316/2020 del 12.02.2020 con la quale è stato disposto l'annullamento del provvedimento dell'Ufficio tecnico e avverso la quale non si è proposto impugnativa, come indicato in premessa e, pertanto, perde efficacia anche la successiva ingiunzione;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'Area Urbanistica e di regolarità contabile, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ex. Art. 49 TUEL;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5, votanti 5, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0;

DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2. di stabilire, alla luce delle argomentazioni indicate nelle premesse, di non proporre appello avverso e per la modifica della Sentenza n. 7096/2020 pubbl. il 06/11/2020 RG n. 38602/2019 del Tribunale Ordinario di Milano;
- 3. di sottoporre al Consiglio Comunale la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL per la sentenza n. 1316 del 12.02.2020 e la sentenza n. 7096 del 06.11.2020;
- **4.** di dare indirizzo al Responsabile competente al fine di procedere alla liquidazione delle spese giudiziali come indicate dalla Sentenza in premessa;
- 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, della Legge 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 5, votanti 5, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO Carmine Lavanga IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Panariello Michele